

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 27

Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002.
(GU n.2 del 20-1-2018)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 25 del 28 giugno 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di esplicitare il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di istruzione e formazione professionale, occorre modificare il comma 4-bis dell'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002, introdotto con la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002), per quanto concerne in particolare la realizzazione di opportunita' formative per gli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, allo scopo di ampliare le prospettive occupazionali mediante la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti;

Approva la presente legge:

Art. 1

Sistema regionale di istruzione e formazione.
Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 4-bis dell'art. 13-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' sostituito dal seguente:

«4-bis. Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilita' degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunita' formative Modi all'acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 2017

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 giugno 2017.

(Omissis).